

## **La Banca d'Italia**

**VISTO** il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante il "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) e, in particolare l'art. 128-bis, in base al quale le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in modo da assicurare l'imparzialità dell'Organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati;

**VISTA** la deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

**VISTO** in particolare, l'art. 3, commi 1, 5 e 10, della predetta deliberazione che definisce la composizione dell'Organo decidente, le modalità di designazione e di nomina dei componenti effettivi e supplenti nonché i requisiti di esperienza, professionalità e indipendenza che gli stessi devono possedere;

**VISTE** le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia, come modificate il 12 dicembre 2011 e, in particolare, la Sezione III, par. 1 che prevede che l'Organo decidente sia articolato in tre Collegi, su base territoriale, aventi sede a Milano, Roma e Napoli, il par. 2 che richiama le modalità di designazione e di nomina dei membri effettivi che compongono ciascun Collegio nonché il par. 3 della medesima Sezione che definisce i requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza che debbono possedere i componenti dell'Organo decidente;

**VISTA** la propria precedente delibera n. 714 del 14 ottobre 2009, con la quale sono stati nominati i membri effettivi e supplenti dei tre Collegi in cui si articola l'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario;

**VISTA** la propria precedente delibera n. 73 del 12 gennaio 2012 con la quale è stata ampliata la compagine dei membri supplenti di designazione della Banca d'Italia;

**VALUTATA** l'opportunità di un analogo ampliamento del numero dei membri supplenti la cui designazione è rimessa al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti;

**PRESO ATTO** che il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti con nota del 4 aprile 2012 ha comunicato di aver designato ulteriori cinque componenti supplenti e, in particolare, il Prof. Vito Velluzzi e il Prof. Avv. Andrea Pericu per il Collegio di Milano, la Prof.ssa Avv. Maddalena Rabitti e il Prof. Avv. Marco Marinaro per il Collegio di Roma, l'Avv. Pierfrancesco Bartolomucci per il Collegio di Napoli, e di aver verificato in capo a ciascuno degli interessati i previsti requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza, ai fini dell'eventuale nomina;

#### **DELIBERA**

1. Sono nominati componenti supplenti, su designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore i Signori di seguito indicati:

#### **Collegio di Milano:**

- Prof. Vito Velluzzi, nato il 10 ottobre 1970;
- Prof. Avv. Andrea Pericu, nato il 19 giugno 1967;

#### **Collegio di Roma:**

- Prof.ssa Avv. Maddalena Rabitti, nata il 12 ottobre 1971;
- Prof. Avv. Marco Marinaro, nato il 19 giugno 1967;

#### **Collegio di Napoli:**

- Avv. Pierfrancesco Bartolomucci, nato l'8 ottobre 1973.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

IL GOVERNATORE

firma 1

*Delibera 600/2012*